



COMUNE DI TRENTO

***CRITERI PER
L'APPLICAZIONE DELLA
LEGGE PROVINCIALE
7 NOVEMBRE 2005, n° 15
E DEL SUO REGOLAMENTO
D'ESECUZIONE***



COMUNE DI TRENTO

Approvato con deliberazione di Giunta comunale 14.03.2022 n. 56 in sostituzione dei Criteri approvati con deliberazione di Giunta comunale di data 18.06.2018 n. 114

Punto 1: presentazione della domanda di alloggio pubblico a canone sostenibile e contributo integrativo sul canone di locazione. Modalità pubblicazione e termini per la presentazione.

Riferimenti normativi: articoli 3, comma 1, e 30, comma 1, del Regolamento di esecuzione della L.P.15/2005.

Descrizione: le domande per l'ottenimento di un alloggio a canone sostenibile e per l'erogazione del contributo integrativo sul canone di locazione di libero mercato sono presentate nel periodo stabilito con deliberazione della Giunta provinciale.

Criterio: al fine di agevolare la conoscenza nella popolazione della possibilità di presentare domanda, verrà data massima pubblicità a mezzo rete civica e a mezzo di comunicati stampa (anche a mezzo Trento informa). Avvisi verranno inoltre esposti nelle sedi del Progetto Politiche abitative, delle Circoscrizioni e degli altri Comuni componenti il Territorio Val d'Adige (Comuni di Aldeno, Cimone e Garniga terme).

Punto 2: certificazione necessità di cure continuative e specialistiche.

Riferimenti normativi: articoli 3, comma 5, e 30, comma 4, del Regolamento di esecuzione.

Descrizione: se un nucleo familiare risulta titolare del diritto di proprietà, usufrutto o abitazione su un alloggio adeguato e purché nel nucleo stesso sia presente un soggetto con invalidità pari al 100% e che necessiti di cure continuative e specialistiche – può presentare domanda, per la locazione di un alloggio pubblico



COMUNE DI TRENTO

ovvero per la concessione del contributo integrativo sul canone di locazione di alloggi sul libero mercato, presso l'Ente locale nel cui territorio è collocato il luogo di cura purché ubicato a più di 50 km dall'alloggio medesimo e possenga i rimanenti requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, del regolamento.

Criterio: vista l'alta specializzazione richiesta per tali cure si richiede un'apposita certificazione, rilasciata dal medico specialistico dell'ente di cura, attestante la necessità di ricevere tali cure.

Punto 3: domanda di alloggio pubblico a canone sostenibile e di contributo integrativo sul canone di locazione. Limite massimo indicatore I.C.E.F. per la presentazione.

Riferimenti normativi: articoli 4, comma 2, e 31, comma 2, del Regolamento di esecuzione.

Descrizione: la normativa fissa nello 0,23 il limite dell'indicatore I.C.E.F. per poter presentare le domande per la locazione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica ovvero per la concessione del contributo integrativo sul canone di locazione di alloggi sul libero mercato. All'Ente locale viene concesso di aumentare o diminuire tale valore fino ad un massimo di 0,02.

Criterio: l'indicatore I.C.E.F. massimo per poter presentare domanda di edilizia abitativa pubblica viene stabilito nello 0,23 con riferimento alle domande presentate per la locazione di un alloggio pubblico e nello 0,21 con riferimento alle domande presentate per accedere al contributo integrativo sul canone di locazione.

Punto 4: Modalità calcolo distanza per rifiuto alloggio.



COMUNE DI TRENTO

Riferimenti normativi: articolo 6, comma 2, lettera a), del Regolamento di esecuzione e delibera di Giunta provinciale n. 1.400 di data 28 giugno 2012.

Descrizione: Le domande di alloggio pubblico sono inammissibili nel caso il soggetto richiedente abbia rifiutato, nei cinque anni antecedenti la data di presentazione della domanda stessa, un alloggio localizzato ad una distanza chilometrica inferiore o pari a 15 chilometri dal Comune o, per i Comuni di dimensioni maggiori dalla Circostrizione, indicato in domanda. Con provvedimento della Giunta provinciale sono definiti i criteri e le modalità per la determinazione delle distanze chilometriche.

Criterio: si prende atto che la Giunta provinciale, con propria deliberazione n. 1.400 di data 28 giugno 2012, ha stabilito che la distanza vada calcolata partendo dalla sede della Circostrizione del Comune di Trento, o dalla Sede dei Comuni di Aldeno, Cimone e Garniga Terme indicata in domanda dal richiedente ed arrivando all'indirizzo ove è ubicato l'alloggio a canone sostenibile offerto, utilizzando il percorso automobilistico più breve. Per il calcolo della distanza si prende atto che la Giunta provinciale ha dato indicazione di utilizzare i motori di ricerca maggiormente utilizzati. Per tale motivo si ritiene opportuno calcolare la distanza del percorso utilizzando le risultanze di due dei motori di ricerca più utilizzati; nel solo caso di risultati non univoci circa la maggior o minor distanza di 15 chilometri, verrà effettuata una misurazione da parte dei tecnici del Progetto Politiche abitative utilizzando un mezzo di servizio sul percorso più breve.

<p>Punto 5: termini per la formazione delle graduatorie di locazione alloggio pubblico a canone sostenibile e per la discussione dei ricorsi.</p>
--

Riferimenti normativi: articolo 3, comma 10, della Legge ed articolo 7, comma 4, del Regolamento di esecuzione.



COMUNE DI TRENTO

Descrizione: Le graduatorie per la locazione di un alloggio pubblico a canone sostenibile sono approvate entro il primo semestre dell'anno successivo alla raccolta delle domande. Contro le graduatorie ed i provvedimenti per l'accesso ai benefici si può presentare ricorso direttamente alla Giunta comunale.

Criterio: L'avviso di avvenuta approvazione delle graduatorie sarà pubblicato all'Albo pretorio e sul Bollettino Ufficiale della Regione TAA; notizia verrà data anche a mezzo di redazione di comunicati stampa. Le graduatorie saranno esposte nei locali del Progetto Politiche abitative e pubblicate sulla Rete civica ai sensi di legge.

Contro le graduatorie ed i provvedimenti per l'accesso ai benefici potrà essere presentato ricorso direttamente alla Giunta comunale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di avvenuta approvazione delle graduatorie.

La discussione dei ricorsi presentati alla Giunta comunale avverrà sentito in merito il Progetto Politiche abitative.

<p>Punto 6: termini per l'accettazione o il rifiuto dell'alloggio pubblico a canone sostenibile proposto.</p>
--

Riferimenti normativi: articolo 9, comma 1, del Regolamento di esecuzione.

Descrizione: gli Enti locali devono fissare il termine entro cui il richiedente utilmente collocato in graduatoria accetta o rifiuta l'alloggio proposto.

Criterio: al fine di garantire un numero ridotto di alloggi pubblici sfitti si fissa in 7 giorni dal ricevimento della lettera di proposta dell'alloggio idoneo tale termine; il termine decorre dal ricevimento della nota con la quale viene proposto l'alloggio pubblico e potrà essere prorogato per giustificati motivi.

L'alloggio viene offerto dal Progetto Politiche abitative nel rispetto delle seguenti indicazioni:



COMUNE DI TRENTO

- idoneo per metratura e numero di stanze (con l'eventuale possibilità di applicare la sola deroga dell'aumento di superficie del 20% se necessaria per garantire il corretto scorrimento della graduatoria);
- nella Circostrizione/Comune eventualmente prescelto dal richiedente se disponibile; nel caso non sia disponibile l'offerta riguarderà un alloggio nella Circostrizione/Comune più vicino possibile.

Nel caso di disponibilità di più alloggi con le caratteristiche di cui sopra l'alloggio viene offerto nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- l'alloggio segnalato da ITEA SpA come disponibile da più tempo;
- nel suindicato termine di 7 giorni potrà comunque essere valutata l'offerta di altro alloggio disponibile se più confacente ai bisogni abitativi del nucleo familiare del richiedente.

Punto 7: valutazione dei gravi squilibri sociali.

Riferimenti normativi: articolo 9, comma 5, del Regolamento di esecuzione.

Descrizione: a tutela di un preminente interesse collettivo e sulla base di motivazioni adeguatamente circostanziate, è data facoltà all'Ente locale, acquisito il parere del Servizio sociale territorialmente competente, di non proporre, finché non sia individuato un contesto abitativo più favorevole, alloggi in locazione ai nuclei familiari il cui inserimento potrebbe fare insorgere gravi squilibri/conflitti sociali.

Criterio: tale norma si configura come previsione a carattere eccezionale e richiede di stabilire in base a quali presupposti, condizioni e limiti possa essere applicata. In tal senso la sua eventuale applicazione, acquisito il parere del Servizio sociale territorialmente competente, sarà portata alla valutazione della Giunta comunale ogni qualvolta ne dovesse sussistere la necessità.



COMUNE DI TRENTO

Punto 8: Casi in cui l'alloggio è da considerarsi inidoneo.

Riferimenti normativi: articolo 6 bis, commi 1, 2 e 3, della Legge, articolo 3 comma 5 e 13, comma 6, del Regolamento di esecuzione.

Descrizione: I nuclei familiari che occupano alloggi sulla base di provvedimenti di assegnazione adottati ai sensi delle precedenti leggi in materia di edilizia abitativa pubblica o di contratti di locazione stipulati ai sensi della legge vigente, anche in assenza del requisito economico/patrimoniale richiesto ovvero in presenza di un diritto di proprietà, usufrutto o abitazione su altro alloggio non idoneo alle peculiari condizioni di difficoltà presentate hanno titolo alla permanenza nell'alloggio se nel nucleo familiare sia presente un componente con invalidità accertata pari o superiore al 75% (ovvero sia accertata la difficoltà a svolgere gli atti quotidiani della vita o la difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età) o un componente ultrasessantacinquenne.

I soggetti con invalidità accertata pari o superiore al 75% (ovvero con accertata difficoltà a svolgere gli atti quotidiani della vita o con accertata difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età) possono presentare domanda per la locazione di un alloggio ai sensi della legge vigente ancorché i componenti del nucleo di appartenenza siano titolari di un diritto di proprietà, usufrutto o abitazione su altro alloggio non idoneo alle peculiari condizioni di difficoltà presentate.

L'Ente locale definisce i casi in cui l'alloggio non sia idoneo alle peculiari condizioni di difficoltà presentate.

Criterio: Per i soggetti ultrasessantacinquenni, ai fini della permanenza nell'alloggio pubblico già assegnato/locato, si considera l'alloggio posseduto inidoneo alle peculiari condizioni di difficoltà quando:

- abbia una rendita catastale rivalutata non superiore ad € 400,00 e sia situato a più di 50 chilometri dal luogo di residenza anagrafica del nucleo familiare;



COMUNE DI TRENTO

- abbia una rendita catastale rivalutata non superiore ad € 400,00 e, ancorché sito a meno di 50 chilometri dal luogo di residenza del nucleo familiare, venga rilasciata certificazione medica specialistica che attesti la difficoltà/impossibilità a raggiungere/fruire l'alloggio.

Per i soggetti con invalidità accertata pari o superiore al 75% (ovvero con accertata difficoltà a svolgere gli atti quotidiani della vita o con accertata difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età), sia ai fini della presentazione di una domanda di edilizia abitativa pubblica sia ai fini della permanenza nell'alloggio pubblico già assegnato/locato, si considera l'alloggio posseduto inidoneo alle peculiari condizioni di difficoltà quando abbia una rendita catastale rivalutata non superiore ad € 400,00 e sia situato a più di 50 chilometri dal luogo di residenza anagrafica del nucleo familiare. Tale inidoneità si applica anche ai fini della presentazione delle domande per la locazione di un alloggio a canone moderato.

Per i soggetti con invalidità accertata pari o superiore al 75% (ovvero con accertata difficoltà a svolgere gli atti quotidiani della vita o con accertata difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età), ai soli fini della permanenza nell'alloggio pubblico già assegnato/locato, si considera l'alloggio posseduto inidoneo alle peculiari condizioni di difficoltà quando:

- abbia una rendita catastale rivalutata non superiore ad € 400,00 e, ancorché sito a meno di 50 chilometri dal luogo di residenza del nucleo familiare, non sia accessibile/fruibile senza l'esecuzione di lavori comportanti una spesa onnicomprensiva superiore ad € 25.000,00. La spesa dovrà essere quantificata dall'interessato con riferimento al prezziario P.A.T. vigente;

- per la sua collocazione territoriale, a prescindere dalla rendita catastale, non permetta la prosecuzione dell'assistenza sanitaria riferita alla patologia del soggetto debole componente il nucleo familiare. L'impossibilità a proseguire nell'assistenza sanitaria dovrà essere certificata da medico specialista.



COMUNE DI TRENTO

In tutti i casi di inidoneità dell'alloggio posseduto, all'uscita dal nucleo familiare del soggetto debole, il nucleo rimanente, in assenza dei requisiti, dovrà rilasciare l'alloggio.

Punto 9: termine rilascio alloggio a seguito di provvedimento di revoca ai sensi art. 9, comma 3, lettere a) e a bis), ed articolo 5, comma 5 bis, della legge provinciale n. 15/2005.

Riferimenti normativi: articolo 9 comma 3, lettere a) e a bis), articolo 5, comma 5 bis, della Legge ed articolo 13, comma 7, del Regolamento di esecuzione.

Descrizione: A seguito del provvedimento di revoca adottato per il superamento del limite dell'indicatore ICEF, fissato dalla Giunta provinciale, per la permanenza nell'alloggio o per il possesso di un alloggio adeguato, l'assegnatario ed il suo nucleo familiare sono tenuti a rilasciare l'alloggio pubblico entro il termine massimo di un anno, salvo proroga per gravi e giustificati motivi.

Criterio: Con riferimento alla revoca per superamento del limite di condizione economico-patrimoniale per la permanenza nell'alloggio (articolo 9, comma 3, lettera a), della legge, considerata la necessità di uniformarsi alle previsioni dell'articolo 6, comma 2 ter, lettera a), della legge, ove si prevede che per questa tipologia di revoca il canone di mercato si applichi già dal mese di gennaio dell'anno successivo alla verifica della mancanza del requisito, si fissa il termine del rilascio dell'alloggio nel giorno 31 dicembre dell'anno successivo alla verifica della mancanza del requisito, salvo proroga eccezionale di un anno.

Con riferimento alla revoca per acquisizione del diritto di proprietà, di usufrutto o abitazione su altro alloggio adeguato (articolo 9, comma 3, lettera a bis), si fissa il termine di 6 mesi dall'adozione del provvedimento, salvo proroga eccezionale di un anno.



COMUNE DI TRENTO

Punto 10: proroga eccezionale di un anno ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della Legge provinciale n. 15/2005.

Riferimenti normativi: articolo 9, comma 4, della Legge ed articolo 13, comma 7, del Regolamento di esecuzione.

Descrizione: a seguito di provvedimento di revoca adottato per supero, da parte del nucleo familiare, del limite I.C.E.F. fissato per la permanenza negli alloggi o per l'acquisto del diritto di proprietà, di usufrutto o di abitazione su altro alloggio, l'assegnatario e il suo nucleo familiare sono tenuti a rilasciare l'alloggio entro il termine massimo di un anno, salvo proroga eccezionale di un ulteriore anno per gravi e giustificati motivi.

Criterio: l'eventuale proroga eccezionale di un ulteriore anno per gravi e giustificati motivi potrà essere concessa solamente per:

- gravi patologie invalidanti certificate dal sistema sanitario provinciale o nazionale;
- impossibilità, motivata e dichiarata dall'interessato, di trovare una diversa sistemazione abitativa idonea alle esigenze e ai componenti il nucleo familiare, nel termine già concesso;
- nuclei familiari in carico al Servizio Welfare e Coesione sociale con valutazione ed esplicita richiesta del medesimo Servizio.

L'interessato dovrà comunque impegnarsi, qualora l'indicatore ICEF non rientri nel limite fissato dalla Giunta provinciale entro il termine di proroga, a rilasciare l'alloggio pubblico.

Punto 11: termine rilascio alloggio a seguito di provvedimento di revoca adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera b).



COMUNE DI TRENTO

Riferimenti normativi: articolo 9, comma 3, lettera b) e comma 5, della Legge ed articolo 14, del Regolamento di esecuzione.

Descrizione: Nel caso previsto all'articolo 9, comma 3, lettera b), ITEA SpA comunica all'Ente locale la necessità di adottare un provvedimento di revoca; nel provvedimento l'Ente locale fissa un termine per il rilascio dell'alloggio.

Criterio: nel caso la segnalazione di ITEA SpA riguardi un alloggio lasciato libero da tutto il nucleo familiare, considerata la necessità di recuperare il prima possibile l'alloggio da destinare al soddisfacimento di un pressante bisogno abitativo, si fissa un termine di un mese, dalla data di adozione del provvedimento di revoca, per il rilascio dell'alloggio pubblico. Nel caso siano presenti nell'alloggio componenti il nucleo familiare originariamente assegnatario, non aventi i requisiti per il subentro nel contratto di locazione previsti all'articolo 14 del regolamento, al fine consentire un congruo termine per la ricerca di altro alloggio, si fissa un termine di tre mesi, dalla data di approvazione del provvedimento, per il rilascio dell'alloggio pubblico.

<p>Punto 12: termine rilascio alloggio a seguito di provvedimento di revoca adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettere c), d) e d bis).</p>

Riferimenti normativi: articolo 9, comma 3, lettere c), d) e d bis) e commi 5 bis) e 5 ter), della Legge ed articolo 24, comma 2, del Regolamento di esecuzione.

Descrizione: Nei casi previsti all'articolo 9, comma 3, lettere c), d) e d bis), ITEA SpA comunica all'Ente locale la necessità di adottare un provvedimento di revoca; nel provvedimento l'Ente locale fissa un termine per il rilascio dell'alloggio.

Criterio: considerato che le segnalazioni della Società riguardano gravi violazioni agli obblighi contrattuali si fissa un termine di tre mesi, dalla data di approvazione del provvedimento, per il rilascio dell'alloggio pubblico. Nel caso la segnalazione di ITEA SpA riguardi la mancata occupazione dell'alloggio per un periodo continuativo



COMUNE DI TRENTO

di almeno sessanta giorni da parte di tutto il nucleo familiare ovvero la cessione dell'alloggio in sublocazione a soggetti estranei al nucleo assegnatario/locatario, considerata la necessità di recuperare il prima possibile l'alloggio da destinare al soddisfacimento di un pressante bisogno abitativo, si fissa un termine di un mese, dalla data di adozione del provvedimento di revoca, per il rilascio dell'alloggio pubblico.

Solo con riferimento alle revoche adottate per morosità in questo termine l'inquilino moroso potrà saldare quanto dovuto ovvero aderire ad un piano di rateizzazione; in questo caso il provvedimento di revoca, su proposta di ITEA SpA, viene ritirato o sospeso.

Punto 13: locazione temporanea di alloggi a canone sostenibile in casi di urgente necessità.

Riferimenti normativi: articolo 5, comma 4, della Legge ed articolo 26 del Regolamento di esecuzione.

Descrizione: I nuclei familiari in possesso dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni in materia di edilizia abitativa pubblica di cui all'articolo 4 del Regolamento di esecuzione, prescindendo dalla presenza o dalla collocazione nella graduatoria di cui all'articolo 7 del medesimo Regolamento di esecuzione, possono presentare domanda di locazione temporanea di un alloggio a canone sostenibile in casi straordinari di urgente necessità.

Quota alloggi: Ogni anno sono destinati alla locazione temporanea per casi straordinari, in base alle disponibilità, massimo n. 16 alloggi suddivisi in trimestri. Nel caso di gravi accadimenti ovvero di un numero di richieste notevolmente superiori al trend storico, che richiedano la messa a disposizione di un numero maggiore di alloggi, il Progetto Politiche abitative potrà relazionare alla Giunta



COMUNE DI TRENTO

comunale la necessità della messa a disposizione di un numero maggiore di alloggi. La Giunta comunale potrà deliberare la messa a disposizione di un numero maggiore di alloggi per la locazione temporanea a canone sostenibile.

Casi straordinari di urgente necessità:

a) sgombero dell'alloggio occupato, ove il nucleo familiare ha la propria residenza disposto dalla competente autorità;

b) situazioni alloggiative improprie, vale a dire carenti sotto il profilo igienico sanitario, e comunque gravemente pregiudizievoli alla salute degli occupanti, che perdurino da almeno 24 mesi alla data di presentazione della domanda e vengano accertate dal servizio sanitario provinciale;

c) incapacità di soddisfare, autonomamente o tramite rete familiare, il bisogno alloggiativo, accertata dal servizio sociale dell'ente locale in relazione a nuclei familiari caratterizzati da particolare disagio;

d) situazione di grave disagio sociale in cui sono coinvolti minori, accertate con provvedimenti dell'autorità giudiziaria competente in materia di minori ovvero dal servizio sociale territorialmente competente;

e) ragioni di sicurezza personale o familiare accertate dal servizio sociale dell'ente locale oppure dalle strutture provinciali competenti, anche limitatamente alle esigenze di uno o più componenti il nucleo familiare.

Valutazione: la valutazione verrà effettuata con il supporto del gruppo di coordinamento per la valutazione del bisogno abitativo istituito con delibera della Giunta comunale, ogni trimestre, o anticipatamente in caso di necessità.

<p>Punto 14: durata contratto di locazione temporanea di alloggi a canone sostenibile in casi di urgente necessità e motivi di proroga del termine.</p>
--

Riferimenti normativi: articolo 26, comma 2, del Regolamento di esecuzione.



COMUNE DI TRENTO

Descrizione: Gli enti locali autorizzano ITEA SpA ad assegnare l'alloggio per la durata massima di tre anni. L'Ente locale può autorizzare la proroga del contratto di locazione in presenza di gravi e giustificati motivi e previa verifica della persistenza della situazione di emergenza abitativa.

Criterio: considerata la gravità dei motivi che comportano la locazione temporanea di un alloggio a canone sostenibile oltreché la necessità di dare una certezza, pur nella temporaneità, alla risposta al bisogno abitativo, si fissa in tre anni la durata del contratto. La proroga di ulteriori due anni potrà essere concessa sulla base della valutazione del gruppo di coordinamento per la valutazione del bisogno abitativo, previa motivata richiesta e verifica della persistenza della situazione di emergenza abitativa e solo per:

- presenza di componente con invalidità in misura pari o superiore al 75% o con accertata difficoltà a svolgere gli atti quotidiani della vita o con accertata difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età, entrambe certificate dal Sistema sanitario nazionale o provinciale;
- incapacità di soddisfare, autonomamente o tramite rete familiare, il bisogno alloggiativo, accertata dal servizio sociale dell'ente locale.

Punto 15: Locazione a canone concordato, in casi eccezionali e per 18 mesi, di alloggi I.T.E.A. S.p.A. a favore di nuclei familiari in condizione di particolare bisogno e senza i requisiti previsti dalla legge provinciale n. 15/2005 e suo regolamento d'esecuzione.

Riferimenti normativi: articolo 6, comma 5 bis, della Legge e delibere di Giunta provinciale n. 1005 d.d. 30.04.2010 e n. 761 dd. 15.04.2011.

Descrizione: I.T.E.A. S.p.A. è autorizzata in casi eccezionali a locare su proposta dell'Ente locale, per un periodo massimo di diciotto mesi, alloggi a nuclei familiari



COMUNE DI TRENTO

sprovvisi dei requisiti previsti da questa legge, caratterizzati da condizioni di particolare bisogno riscontrato dall'Ente locale richiedente.

Quota alloggi: Ogni anno sono destinati massimo n. 2 alloggi alla locazione temporanea in casi eccezionali a nuclei familiari senza i requisiti richiesti dalla normativa vigente; l'assegnazione avviene sulla base di valutazione trimestrale in relazione alle effettive disponibilità.

Nel caso di gravi accadimenti, situazioni straordinarie, ovvero di un numero di richieste notevolmente superiori al trend storico, che richiedano la messa a disposizione di un numero maggiore di alloggi, il Progetto politiche abitative potrà relazionare alla Giunta comunale in merito alla necessità della messa a disposizione di un numero maggiore di alloggi.

Condizioni di particolare bisogno stabiliti dalle delibere di G.P. n. 1005/2010 e n. 761/2011:

a) incendio, distruzione o rilascio, a seguito di ordinanza di sgombero, della casa di abitazione dove il nucleo ha fissato la residenza, in assenza del diritto di proprietà, abitazione o usufrutto su altro alloggio idoneo disponibile sul territorio provinciale al momento del verificarsi dello stato di bisogno

b) situazioni di particolare necessità, valutate dal servizio provinciale competente in materia di emigrazione, che hanno determinato o determinino il rimpatrio di soggetti di cui all'articolo 2 della legge 13/2000;

c) per ragioni di sicurezza personale o familiare in presenza di difficoltà accertata dal servizio sociale territorialmente competente, anche limitatamente alle esigenze di uno o più componenti il nucleo familiare;

d) situazioni di grave difficoltà sociale, correlata a situazioni di necessità abitative, valutate dal servizio sociale dell'Ente territorialmente competente che attesta la comprovata incapacità di risolvere, tramite rete familiare e autonomamente, il bisogno di un alloggio.



COMUNE DI TRENTO

Valutazione: la valutazione verrà effettuata, ogni trimestre o anticipatamente in caso di gravi necessità, con il supporto del gruppo di coordinamento per la valutazione del bisogno abitativo. Alla fine di ogni anno, nel caso di inutilizzo degli alloggi destinati in casi eccezionali alla locazione a canone concordato, gli stessi potranno essere destinati alla locazione temporanea a canone sostenibile per casi di urgente necessità.

Punto 16: quota di alloggi o immobili anche non destinati ad uso abitativo da mettere a disposizione di enti, associazioni senza scopo di lucro e istituzioni, con finalità statutarie di carattere sociale, nonché delle forze dell'ordine.

Riferimenti normativi: articolo 27, comma 2, del Regolamento di esecuzione.

Descrizione: entro il 31 dicembre di ogni anno gli enti locali individuano e comunicano ad ITEA SpA il numero di alloggi da destinare nell'anno successivo agli enti, associazioni senza scopo di lucro e istituzioni, con finalità statutarie di carattere sociale, nonché delle Forze dell'Ordine.

Criterio: Ogni anno vengono destinati massimo n. 4 alloggi a favore di enti, associazioni ed istituzioni (anche da destinarsi alla creazione di alloggi collettivo o posti letto) in base alle disponibilità e massimo n. 1 un alloggio a favore delle Forze dell'Ordine, in base alle disponibilità. Non si conteggiano le richieste di parere giunte da ITEA SpA riferite ad eventuali rinnovi di contratto, cambi di alloggi od ogni altra richiesta che non comporti un ulteriore e nuovo utilizzo di spazi ad uso abitativo della Società. Con riferimento agli immobili non destinati ad uso abitativo, fino al perdurare della condizione di cui al comma 9 dell'articolo 27, non viene fissato alcun limite annuo dovendo ITEA SpA disporre del proprio patrimonio in modo funzionale.



COMUNE DI TRENTO

Valutazione: il parere verrà rilasciato con il supporto del gruppo di coordinamento per la valutazione del bisogno abitativo sulla base delle richieste pervenute nel trimestre o anticipatamente in caso di giustificate necessità. Gli enti, associazioni senza scopo di lucro e istituzioni suddette dovranno operare prevalentemente sul territorio comunale o provinciale e/o essere convenzionate con la P.A.T.. Le domande di locazione di spazi ad uso sede o simili dovranno riguardare solamente immobili non destinati ad uso abitativo. Nel caso si rendesse necessario, al fine di dare esecuzione a progetti o iniziative concordati tra il Servizio Welfare e Coesione sociale ed enti, associazioni senza scopo di lucro e istituzioni del territorio, la messa a disposizione di un numero maggiore di alloggi, il Progetto Politiche abitative potrà relazionare la relativa necessità alla Giunta comunale. La Giunta comunale potrà deliberare la messa a disposizione di un numero maggiore di alloggi.

Nel caso di non utilizzo dell'alloggio messo a disposizione delle Forze dell'Ordine, lo stesso potrà essere messo a disposizione di enti, associazioni ed istituzioni.

Punto 17: durata contratto locazione a favore di associazione di alloggi da destinare ad alloggi collettivi o posti letto.

Riferimenti normativi: articolo 28, comma 3, del Regolamento di esecuzione.

Descrizione: ITEA SpA stipula un contratto di locazione per la durata indicata dall'Ente locale nel provvedimento di autorizzazione alla locazione, a favore di associazioni senza scopo di lucro aventi finalità di accoglienza, recupero sociale o sostegno nei confronti di soggetti che versino in condizione di emarginazione, che intendano creare alloggi collettivi o posti letto.

Criterio: al fine di garantire un'adeguata stabilità si fissa il termine in quattro anni rinnovabili.



COMUNE DI TRENTO

Punto 18: termini per la formazione delle graduatorie per la concessione del contributo integrativo sul canone di locazione e per la discussione dei ricorsi.

Riferimenti normativi: articolo 3, comma 10, della Legge ed articolo 32, comma 4, del Regolamento di esecuzione.

Descrizione: Le graduatorie per la concessione del contributo integrativo sul canone di locazione sono approvate entro il primo quadrimestre dell'anno successivo alla raccolta delle domande. Contro le graduatorie ed i provvedimenti per l'accesso ai benefici si può presentare ricorso direttamente alla Giunta comunale.

Criterio: L'avviso di avvenuta approvazione delle graduatorie sarà pubblicato all'Albo pretorio e sul Bollettino Ufficiale della Regione TAA; notizia verrà data anche a mezzo comunicato stampa. Le graduatorie saranno esposte nei locali del Progetto Politiche abitative e pubblicate sulla Rete civica ai sensi di legge.

Contro le graduatorie ed i provvedimenti per l'accesso ai benefici potrà essere presentato ricorso direttamente alla Giunta comunale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di avvenuta approvazione delle graduatorie.

La discussione dei ricorsi presentati alla Giunta comunale avverrà sentito in merito il Progetto Politiche abitative. Le graduatorie saranno approvate entro il giorno 30 aprile dell'anno successivo alla raccolta delle domande.

Punto 19: Contributo integrativo al canone di locazione. Concessione ai richiedenti inseriti in graduatoria.

Riferimenti normativi: articoli 32 e 33 del Regolamento di esecuzione.



COMUNE DI TRENTO

Descrizione: gli Enti locali individuano i nuclei familiari a cui erogare il contributo integrativo scorrendo le graduatorie vigenti e fino alla disponibilità delle risorse stanziare dalla PAT per mezzo del Fondo provinciale casa.

Criterio: L'erogazione del contributo dovrà avvenire compatibilmente con le risorse stanziare dalla P.A.T. per mezzo del "Fondo provinciale Casa". Qualora le risorse stanziare dalla PAT risultassero insufficienti a soddisfare le esigenze, l'Amministrazione comunale potrà valutare l'integrazione dello stanziamento.

Punto 20: Sospensione per 12 mesi della possibilità di beneficiare del contributo integrativo sul canone di locazione.

Riferimenti normativi: articolo 33, comma 5 bis, del Regolamento di esecuzione.

Descrizione: Coloro che hanno beneficiato del contributo integrativo per due periodi consecutivi non possono beneficiarne per un periodo immediatamente successivo; tale disposizione non si applica ai nuclei familiari nei quali è presente:

- a) un componente con grado di invalidità accertata pari o superiore al 75% o con accertata difficoltà a svolgere gli atti quotidiani della vita o i compiti e le funzioni proprie dell'età;
- b) almeno un componente ultrasessantacinquenne;
- c) una situazione di grave difficoltà economica o sociale, correlata a situazioni di necessità abitativa, valutata dall'Ente territorialmente competente che attesta la comprovata incapacità di risolvere autonomamente il disagio.

Criterio: l'attestazione della comprovata incapacità di risolvere autonomamente il disagio abitativo potrà essere rilasciata dal Servizio Welfare e Coesione sociale del Comune di Trento.



COMUNE DI TRENTO

Tale attestazione potrà essere richiesta in presenza di una delle seguenti condizioni:

- a) indicatore ICEF per l'edilizia pubblica "per l'accesso ai benefici" aggiornato per la domanda dell'anno di raccolta non superiore a 0,12;
- b) decesso del coniuge o del convivente more uxorio;
- c) separazione legale dal coniuge o dal convivente more uxorio in presenza di figli minori;
- d) fuoriuscita del coniuge o del convivente more uxorio per accoglimento in struttura socio-sanitaria o socio-assistenziale con compartecipazione al costo;
- e) nucleo interessato da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria a tutela di soggetti minori;
- f) nucleo interessato da problemi di sicurezza personale e/o vittime di violenza intra familiare con riguardo ad uno o più componenti, attestati dalle autorità competenti;
- g) nucleo al quale è stata concessa la quota A dell'assegno unico provinciale, di cui all'articolo 28 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20, a seguito dell'adesione al progetto sociale previsto dall'articolo 16, comma 3, della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 redatto dal Servizio Welfare e Coesione sociale.

Le condizioni di cui ai precedenti punti b), c), d), e), f) e g) devono essere intervenute successivamente al 1° gennaio dell'anno di raccolta delle domande.

La valutazione potrà essere garantita ai nuclei familiari che prenoteranno la richiesta di attestazione presso il Servizio Welfare e Coesione sociale in tempo utile per consentire la regolare presentazione al Progetto Politiche abitative delle domande di contributo integrativo entro i termini previsti dalla normativa vigente.

La domanda di contributo integrativo al canone di locazione di libero mercato, potrà essere presentata solo successivamente al rilascio da parte del Servizio Welfare e Coesione sociale dell'attestazione.



COMUNE DI TRENTO

Punto 21: contributo integrativo sul canone di locazione.

Criteri per la verifica dell'avvenuta corresponsione al locatore del canone di locazione per l'erogazione del contributo.

Riferimenti normativi: articolo 34, comma 1, del Regolamento di esecuzione.

Descrizione: il beneficiario del contributo integrativo sul canone di locazione è tenuto a dare dimostrazione all'ente locale, secondo tempi e modalità dallo stesso determinate, dell'avvenuta corresponsione al locatore del canone di locazione.

Criterio: Successivamente all'adozione del provvedimento di concessione del contributo, e prima dell'erogazione della prima mensilità, si procederà alla verifica puntuale su tutti i beneficiari dell'effettivo pagamento degli affitti. Il controllo riguarderà i primi due mesi di concessione. Successivamente, si procederà ad un controllo a campione su un totale del 15% dei beneficiari in pagamento; tale tipo di controllo verrà effettuato richiedendo la documentazione comprovante il pagamento delle ultime tre mensilità di affitto riferite al periodo di concessione. In attesa della produzione della documentazione richiesta, il pagamento viene sospeso.

Punto 22: luoghi impropriamente adibiti ad abitazione.

Riferimenti normativi: allegato 3, punto 2, lettera d 2) del Regolamento di esecuzione.

Descrizione: è prevista l'attribuzione di 5 punti ai richiedenti che da almeno 2 anni alla data di presentazione della domanda risiedano in luoghi impropriamente adibiti ad abitazione.

Criterio: richiamata anche la circolare n. 1 della P.A.T., nostro protocollo n. 67400 dd. 25 giugno 2007, si confermano i seguenti luoghi impropriamente adibiti ad abitazione:



COMUNE DI TRENTO

- a) soffitte e simili
- b) scantinati e simili
- c) sottoscale e simili
- d) automobili e simili
- e) camper, caravan e simili
- f) locali accatastati con destinazione d'uso riconducibili a studio, negozio, ufficio.

Sono da considerare abitazioni, senza quindi l'attribuzione di nessun punteggio, gli immobili accatastati con classificazione da A1 ad A9 ed A11.

Punto 23: Formazione delle graduatorie. Strutture, enti, aziende residenziali di cura, assistenza, accoglienza, recupero.

Riferimenti normativi: allegato 3, punto 2, lettera e) del Regolamento d'esecuzione.

Descrizione: è prevista l'attribuzione di 5 punti per i componenti che sono rientrati nel nucleo familiare da non più di due anni alla data di presentazione della domanda a seguito di permanenza per almeno sei mesi consecutivi in strutture, enti, aziende residenziali di cura, assistenza, accoglienza, recupero (fino ad un massimo di 10 punti).

Criterio: si richiede la presentazione di un'attestazione rilasciata dalla struttura.

Punto 24: quota di alloggi da mettere a disposizione di cittadini stranieri extracomunitari.

Riferimenti normativi: legge provinciale n. 13/90, delibera di Giunta provinciale n. 1276 di data 15 giugno 2007.



COMUNE DI TRENTO

Criterio: pare opportuno confermare gli standard minimi del 10% degli alloggi resisi disponibili alla locazione, sia a canone sostenibile che a canone moderato, nel corso dell'anno previsti dagli atti di indirizzo discussi dalla P.A.T.

Nella quota non vanno ricompresi gli alloggi annualmente locati a favore di quei nuclei familiari di cittadini extracomunitari in condizione di particolare bisogno.

Punto 25. Locazione alloggi a canone moderato. Formazione dei bandi relativi ad alloggi di nuova realizzazione ed alloggi non locati.

Riferimenti normativi: art. 36 e art. 38 bis del Regolamento d'esecuzione.

Criterio: I bandi per la locazione degli alloggi a canone moderato di nuova realizzazione e non locati sono approvati con determinazione del Dirigente del Progetto politiche abitative nel rispetto di quanto previsto dalla normativa provinciale e da quanto previsto nei presenti Criteri e dal relativo allegato A).

Punto 26: Canone moderato. Limite minimo e massimo indicatore I.C.E.F. per la presentazione della domanda per la locazione di alloggi.

Riferimenti normativi: articolo 37, comma 3, ed articolo 40, comma 1, del Regolamento di esecuzione.

Descrizione: l'ICEF del nucleo familiare deve essere pari o superiore al valore di 0,18 e non superiore al valore di 0,39 per poter presentare le domande per la locazione degli alloggi a canone moderato. All'Ente locale viene concesso di aumentare o diminuire tale valore fino ad un massimo di 0,02.

Criterio: al fine di consentire la massima partecipazione della cittadinanza a questo intervento si fissa nello 0,16 il limite minimo ICEF per l'accesso alla locazione; il punteggio ICEF attribuito ai richiedenti aventi un indicatore ICEF tra lo 0,16 e lo



COMUNE DI TRENTO

0,18 sarà il punteggio attribuito ai richiedenti con un indicatore ICEF pari a 0,18. Si conferma, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, del regolamento che alla scadenza del contratto hanno titolo al rinnovo i nuclei familiari in possesso anche del suddetto requisito economico-patrimoniale.

Punto 27: Locazione alloggi a canone moderato. Formazione della graduatoria. Punteggi attribuibili alle domande per l'assegnazione degli alloggi di nuova assegnazione e per gli alloggi non locati.

Riferimenti normativi: Regolamento di esecuzione articolo 36, comma 1, articolo 38, comma 2 ed articolo 38 bis comma 4.

Descrizione: L'ente locale provvede alla formazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di nuova realizzazione e degli alloggi non locati (alloggi di risulta). Alle domande saranno attribuiti i punteggi nel rispetto di quanto disposto dall'art. 38 comma 2 e 38 bis comma 4 del Regolamento.

Criterio: I punteggi attribuibili per le diverse graduatorie sono quelli indicati nell'allegato A) ai presenti Criteri. I punteggi saranno in ogni caso riportati in ciascun bando.

Punto 28: Locazione di alloggi a canone moderato. Quote di alloggi da riservare a specifiche tipologie di nuclei familiari.

Riferimenti normativi: articolo 5, comma 1 bis, lettera b) della Legge; articolo 36 comma 1 del Regolamento d'esecuzione

Descrizione: L'Ente locale indica le eventuali quote di alloggi da riservare a specifiche tipologie di nuclei familiari.



COMUNE DI TRENTO

Criterio: Viene riservata una quota pari al 40% degli alloggi disponibili, anche prescindendo dal collocamento utile in graduatoria:

alle giovani coppie di coniugi, uniti civilmente o conviventi di fatto, così come definiti dalla legge 20 maggio 2016, n. 76, purché alla data di presentazione della domanda entrambi con età non superiore a 35 anni e sposate, unite civilmente o conviventi da non più di 5 anni;

alle giovani coppie, che intendono contrarre matrimonio, unione civile o formalizzare la convivenza di fatto, purché entrambi con età non superiore a 35 anni alla data di presentazione della domanda. Tali soggetti saranno tenuti a costituire nucleo familiare con il trasferimento della residenza e occupazione dell'alloggio locato entro 90 giorni dalla data di decorrenza del contratto di locazione. Entro il medesimo termine gli stessi saranno tenuti a dichiarare l'avvenuto matrimonio o la formalizzazione dell'unione civile o della convivenza di fatto.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis, lett.b), della L.P. 15/2005 e s.m. e i., gli alloggi disponibili sono offerti in locazione nella misura del 65% in via prioritaria ai nuclei familiari aventi la residenza nel Comune di Trento, alla data di approvazione del bando, anche prescindendo dal collocamento utile in graduatoria.

La quota di alloggi da riservare pari al 40% concorre al raggiungimento della percentuale del 65%, per gli alloggi locati alle giovani coppie residenti nel Comune di Trento alla data di approvazione del bando.

<p>Punto 29: Locazione di alloggi a canone moderato. Pubblicità graduatorie.</p>

Riferimenti normativi: articolo 36, comma 1, articolo 38 bis comma 2 del Regolamento d'esecuzione.



COMUNE DI TRENTO

Descrizione: l'Ente locale provvede alla formazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi nei termini stabiliti, dandone massima pubblicità.

Criterio: L'Ente locale pubblica l'avviso di avvenuta approvazione delle graduatorie all'albo pretorio. L'avviso è trasmesso ai Comuni di Aldeno, Cimone e Garniga Terme. Dell'avviso di avvenuta approvazione delle graduatorie è data comunicazione anche a mezzo comunicato stampa.

Contro le graduatorie ed i provvedimenti per l'accesso ai benefici potrà essere presentato ricorso direttamente alla Giunta comunale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di avvenuta approvazione delle graduatorie.

La discussione dei ricorsi presentati alla Giunta comunale avverrà sentito in merito il Progetto Politiche abitative.

Punto 30: Locazione di alloggi a canone moderato. Termini per l'accettazione, il rifiuto o la mancata accettazione dell'alloggio proposto.

Riferimenti normativi: articolo 5 della Legge; articolo 36 comma 1 , articolo 38 comma 5 bis e 5 ter, articolo 38 bis comma 5 del Regolamento d'esecuzione

Descrizione: gli alloggi a canone moderato sono locati da ITEA SpA, dalle imprese convenzionate e dai soggetti previsti dagli articoli 4, comma 5 bis, e 4 bis, ai soggetti aventi diritto, previa stipula di contratti di locazione.

Criterio: Nel rispetto del termine massimo di dieci giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione della disponibilità di un alloggio, di cui all'articolo 38 comma 5 bis del regolamento d'esecuzione, al fine di perseguire l'efficienza e la trasparenza nel procedimento di assegnazione degli alloggi, si ritiene di fissare il termine per l'accettazione/rifiuto dell'alloggio proposto.

Il termine per l'accettazione/rifiuto dell'alloggio proposto sia per gli alloggi di nuova realizzazione che per gli alloggi non locati è fissato nel giorno del sopralluogo.



COMUNE DI TRENTO

Il termine per l'accettazione/rifiuto potrà essere prorogato per gravi e giustificati motivi, e comunque non oltre il termine massimo di dieci giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione della disponibilità dell'alloggio.

La mancata accettazione entro i termini stabiliti è da ritenersi rifiuto dell'alloggio proposto.



COMUNE DI TRENTO

Allegato A)

LOCAZIONE DI ALLOGGI A CANONE MODERATO. ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Ai sensi dell'articolo 38, comma 2 e dell'articolo 38 bis, comma 4, del Regolamento le graduatorie sono formate con l'attribuzione di punteggi, indicati nel presente Allegato, nel rispetto di quanto sotto riportato:

lettera A): punteggio pari al 30% del totale con riferimento all'ICEF dichiarato dal nucleo familiare che andrà ad occupare l'alloggio alla data di presentazione della domanda;

lettera B): punteggio pari al 20% del totale con riferimento agli anni di residenza del soggetto richiedente nel comune sul cui territorio è ubicato l'alloggio da locare;

*alle domande presentate per la locazione degli alloggi non locati di cui all'articolo 38 bis del Regolamento, il punteggio per la residenza del soggetto richiedente è attribuito con riferimento all'anzianità di residenza maturata nell'intero territorio di competenza dell'ente locale.

lettera C): punteggio pari al 10% del totale con riferimento agli anni di residenza in Provincia di Trento del soggetto richiedente;

lettera D): punteggio pari al 40% come di seguito individuato.

I punteggi sono attribuiti al nucleo che andrà ad occupare l'alloggio e con riferimento alla data di presentazione della domanda.

Alle domande vengono attribuiti massimo 300 punti secondo le seguenti modalità:



COMUNE DI TRENTO

A) PUNTEGGIO PER LA SITUAZIONE ECONOMICA: massimo 90 punti (30% del punteggio totale)

ICEF	PUNTI	ICEF	PUNTI	ICEF	PUNTI
0,160 - 0,1849	90,0	0,250 - 0,2549	70,4	0,320 - 0,3249	50,8
0,185 - 0,1899	88,6	0,255 - 0,2599	69,0	0,325 - 0,3299	49,4
0,190 - 0,1949	87,2	0,260 - 0,2649	67,6	0,330 - 0,3349	48,0
0,195 - 0,1999	85,8	0,265 - 0,2699	66,2	0,335 - 0,3399	46,6
0,200 - 0,2049	84,4	0,270 - 0,2749	64,8	0,340 - 0,3449	45,2
0,205 - 0,2099	83,0	0,275 - 0,2799	63,4	0,345 - 0,3499	43,8
0,210 - 0,2149	81,6	0,280 - 0,2849	62,0	0,350 - 0,3549	42,4
0,215 - 0,2199	80,2	0,285 - 0,2899	60,6	0,355 - 0,3599	41,0
0,220 - 0,2249	78,8	0,290 - 0,2949	59,2	0,360 - 0,3649	39,6
0,225 - 0,2299	77,4	0,295 - 0,2999	57,8	0,365 - 0,3699	38,2
0,230 - 0,2349	76,0	0,300 - 0,3049	56,4	0,370 - 0,3749	36,8
0,235 - 0,2399	74,6	0,305 - 0,3099	55,0	0,375 - 0,3799	35,4
0,240 - 0,2449	73,2	0,310 - 0,3149	53,6	0,380 - 0,3849	34,0
0,245 - 0,2499	71,8	0,315 - 0,3199	52,2	0,385 - 0,3900	32,6

B) PUNTEGGIO PER LA RESIDENZA SUL TERRITORIO OVE E' UBICATO L'ALLOGGIO (COMUNE DI TRENTO)/TERRITORIO DI COMPETENZA DELL'ENTE LOCALE: massimo 60 punti (20% del punteggio totale)

PER GLI ALLOGGI DI NUOVA REALIZZAZIONE Per ogni semestre di residenza nel Comune di Trento, purché intero, del richiedente. Al richiedente che risiede dalla nascita viene attribuito il massimo del punteggio.	Punti 1 (massimo 60)
---	-------------------------

PER GLI ALLOGGI NON LOCATI (alloggi di risulta) Per ogni semestre di residenza nel Territorio Val d'Adige, purché intero, del richiedente. Al richiedente che risiede dalla nascita viene attribuito il massimo del punteggio.	Punti 1 (massimo 60)
--	-------------------------

C) PUNTEGGIO PER LA RESIDENZA IN PROVINCIA: massimo 30 punti (10% del punteggio totale)

Per ogni semestre di residenza nella Provincia di Trento, purché intero, del richiedente. Al richiedente che risiede dalla nascita viene attribuito il massimo punteggio.	punti 0,5 (massimo 30)
--	---------------------------



COMUNE DI TRENTO

D) ALTRI PUNTEGGI: massimo 120 punti (40% del punteggio totale)

<p>Residenza nel territorio della Circoscrizione. Il punteggio è attribuito per ogni anno di residenza, purché intero, nel territorio della Circoscrizione ove è ubicato l'immobile del componente del nucleo familiare con la maggiore anzianità di residenza. <i>Il punteggio non è attribuito alle domande presentate per la locazione degli alloggi non locati di cui all'articolo 38 bis del Regolamento .</i></p>	<p>Punti 0,5 (massimo 5)</p>
<p>Anziani. Il punteggio è attribuito ai nuclei familiari composti da non più di due persone, entrambe con età pari o superiore a 65 anni.</p>	<p>punti 20</p>
<p>Genitori separati o divorziati tenuti, a seguito della pronuncia di un organo giurisdizionale, all'assegnazione della casa familiare o alla corresponsione dell'assegno di mantenimento. Il punteggio è attribuito al genitore legalmente separato o divorziato con figli o soggetti equiparati ai figli con età non superiore ad anni 21 stabilmente residenti con l'altro genitore. E' equiparato al genitore legalmente separato o divorziato il genitore che ha risieduto a seguito di convivenza more uxorio con altro genitore presso il quale i figli o i soggetti equiparati ai figli sono residenti.</p>	<p>punti 20</p>
<p>Nuclei familiari composti da un solo soggetto maggiorenne e uno o più figli o soggetti equiparati ai figli con età non superiore ad anni 21.</p>	<p>punti 10</p>
<p>Figli. Il punteggio è attribuito ad ogni figlio o soggetto equiparato al figlio con età non superiore ad anni 21. Il punteggio viene attribuito anche alle madri che, alla data di presentazione della domanda, si trovino in uno stato di gravidanza non inferiore a 28 settimane da dimostrare con apposito certificato medico.</p>	<p>punti 15 (massimo 45)</p>



COMUNE DI TRENTO

Invalidità. il punteggio è attribuito per ogni componente con invalidità certificata dal Sistema sanitario nazionale o provinciale.	punti 0,2 per ogni punto % di invalidità (massimo 40 per nucleo)
Soggetti con difficoltà a svolgere gli atti quotidiani della vita o con accertata difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età. Il punteggio è attribuito per ogni componente con accertata difficoltà a svolgere gli atti quotidiani della vita o con accertata difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età, entrambe certificate dal Sistema sanitario nazionale o provinciale.	punti 20 (massimo 40 per nucleo)
Residenti in alloggi inadeguati ad ospitare il nucleo familiare in quanto dotati di un numero di stanze da letto inferiore a quello minimo previsto dall'allegato 2 al Regolamento d'esecuzione della legge provinciale n° 15/2005.	punti 10
Situazione reddituale. Per il nucleo familiare che andrà ad occupare l'alloggio, in relazione al quale nell'attestazione icef canone moderato per l'anno di riferimento, sono stati dichiarati, relativamente all' anno corrente , redditi per un importo pari o superiore a 20.000,00 euro. A tale fine sono da considerare: <ul style="list-style-type: none">- redditi da lavoro dipendente e assimilati;- redditi da lavoro autonomo;- redditi da pensione. Il reddito è desumibile nell'Attestazione icef canone moderato anno _____ alla voce: Dati per la determinazione dell'ICEF per l'anno corrente.	punti 10

Ai fini dell'attribuzione del punteggio, per soggetto equiparato al figlio si intende:

- a) il soggetto affidato ai sensi delle norme statali vigenti in materia di affidamento, al richiedente e/o al coniuge o al convivente di fatto, come definiti dalla legge 20 maggio 2016, n. 76
- b) il soggetto per il quale il richiedente o il coniuge o il convivente di fatto, come definiti dalla legge 20 maggio 2016, n. 76, sono nominati tutori dalla competente autorità giudiziaria

Le domande sono inserite in graduatoria in ordine decrescente di punteggio. A parità di punteggio è data precedenza alla domanda secondo l'ordine e i criteri di seguito riportati:

- a) nucleo familiare con ICEF inferiore;
- b) nucleo familiare con il richiedente con maggiore anzianità di residenza nel Territorio Val d'Adige;
- c) nucleo familiare con il richiedente con maggiore anzianità di residenza in Provincia di Trento.